

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-822 del 30/03/2016
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. SOCIETÀ AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO VACCHE DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. BERTONCELLA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-848 del 30/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta MARZO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 13.3.2013 N. 59. SOCIETA' AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO VACCHE DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. BERTONCELLA**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA** l'istanza della SOCIETA' AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S. presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione Valnure e Valchero (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Carpaneto P.no) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 07/08/2015 prot. 7079/2015 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 51297) per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento di vacche da latte" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Carpaneto Piacentino, Località Bertoncetta;

**RILEVATO** che la succitata istanza è stata avanzata dalla Società in parola per l'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi:

- l'autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento;
- la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**VISTA** inoltre la seguente documentazione:

- nota 13/08/2015, prot. 52000, con cui la Provincia comunicava al SUAP la necessità di acquisire documentazione nell'ambito della verifica di correttezza formale;
- note del 12/10/2015, prot. n° 8877 (prot. prov.le n. 60953 di pari data), del 03/11/2015, prot. n° 9677 (prot. prov. prov.le n. 65419 del 04/11/2015), del 23/11/2015, prot. n° 10168 (prot. prov.le n. 69332 di pari data) e del 28/12/2015, prot. n° 11376 (prot. prov.le n. 75496 di pari data) con le quali l'Unione Valnure e Valchero ha trasmesso documentazione integrativa prodotta dalla Ditta. In particolare l'Azienda ha richiesto anche l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche;
- il verbale del 22 gennaio 2016 con il quale la conferenza di servizi ha richiesto documentazione integrativa in merito allo scarico di acque reflue domestiche;
- la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con nota 08/02/2016, prot. n° 1175 (acquisita agli atti di ARPAE il 17/02/2016 con prot. n° PGPC.2016.1406);

**PRESO ATTO CHE:**

- la potenzialità complessiva dell'allevamento di cui viene chiesta l'autorizzazione è la seguente:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>N. CAPI</b>
lattifere	411
rimonta	154
vitelli	110

- i reflui zootecnici prodotti nell'allevamento in esame vengono trasferiti presso l'impianto di digestione anaerobica, gestito dalla medesima ditta, sito in comune di Cadeo loc. podere Santa Faustina;

- il digestato chiarificato, prodotto dall'impianto di cui al punto sopra, viene in parte trasferito nelle vasche in cemento esistenti annesse all'allevamento in oggetto, in attesa della sua utilizzazione sul suolo a scopo agronomico;
- le acque reflue domestiche verranno trattate mediante un degrassatore tricamerale, una fossa Imhoff e un filtro percolatore anaerobico; ciascun impianto ha una potenzialità di progetto pari a 3 A.E.;
- lo scarico di acque reflue domestiche recapiterà nel corpo idrico superficiale "fosso poderale" confluyente nel "canale scolmatore di Zena" (canale di bonifica promiscuo gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza);

**RICHIAMATE INTEGRALMENTE** le risultanze dei lavori della Conferenza di servizi che nella seduta del 23/3/2016, tenuto conto tra l'altro delle precisazioni del rappresentante dell'Azienda e del parere favorevole formulato dal rappresentante del Comune di Carpaneto P.no per quanto attiene le emissioni in atmosfera e lo scarico di acque reflue, ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla SOCIETA' AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S.;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**RICHIAMATI altresì** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**RITENUTO** che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente atto;

**DATO ATTO che,** sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **SOCIETA' AGRICOLA GANDOLFI FAUSTO & C. S.S.** (C.F. 00156720336) per l'attività di "allevamento di vacche da latte" svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (PC); loc. Bertoncella (che è anche sede legale). La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  - l'autorizzazione allo scarico - ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
  - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, così come disciplinata dal Regolamento Regionale n. 1/2011 e L.R. 4/2007;
2. **di stabilire, per le emissioni in atmosfera,** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, le seguenti prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

- a) è obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:
    - o effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
    - o prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
    - o importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione;
  - b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
  - c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitarne la dispersione, quali appositi silos od appropriate coperture;
  - d) le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
  - e) nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente dovrà essere impiegata paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera e dovrà effettuarsi la rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
  - f) nel caso di bovini in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
  - g) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame;
  - h) il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni **convogliate** o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
3. **di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006, la seguente prescrizione:
- a) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/11 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
4. **di impartire** - ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - **per lo scarico di acque reflue domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "fosso poderale" confluyente nel canale scolmatore di Zena le seguenti prescrizioni:
- a) entro sei mesi dal rilascio dell'AUA dovranno essere realizzati gli impianti di trattamento e attivato lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, dandone comunicazione al Comune di Carpaneto P.no, all'ARPAE e all'Azienda USL;
  - b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato (pari a 3 A.E.);
  - c) con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi/grassi da tutti i sistemi di trattamento, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - d) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
  - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
  - f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Carpaneto P.no, all'ARPAE e all'Azienda USL di pianza, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo che** i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento (fossa Imhoff, degrassatore e filtro percolatore anaerobico) o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo che verrà rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Carpaneto P.no) sostituisce la Comunicazione all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici, ricevuta dalla Provincia di Piacenza il 21/10/2015 prot. n. 62975;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006, nonché dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Regolamento Regionale n. 1/2011 e della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4.);
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione, costituendo modifiche non sostanziali ex art. 6 comma 1 del DPR 59/2013;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
- il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile non comportando impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**